

### **Misura 1.1 Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca (artt. 22 e 23 del Reg. (CE) n. 1198/2006)**

Il FEP contribuisce al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento e mediante demolizione, destinazione ad attività diverse dalla pesca o creazione di barriere artificiali.

I **piani di adeguamento** costituiscono lo strumento principale di attuazione delle riduzioni dello sforzo di pesca, quale definito all'articolo 3, lettera h), del Regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tali piani sono attuabili qualora facciano parte di:

- piani di ricostituzione;
- misure di emergenza;
- mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità ed un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di accordi internazionali;
- piani di gestione;
- misure nazionali per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche;
- piani nazionali per l'uscita dalla flotta (Regolamento CE 2371/2002).

Essi devono contenere i seguenti **elementi**:

- descrizione del contesto: attività di pesca interessate (flotte, zone e stock ittici). Se del caso, stato biologico delle risorse e livelli attuali della capacità e dello sforzo di pesca;
- quadro normativo: riferimento ai testi giuridici che sostengono o giustificano il piano in relazione alle misure di conservazione previste ai capitoli II e III del Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio o al mancato rinnovo di un accordo di pesca;
- risultati attesi in termini di livelli dello sforzo di pesca e, ove opportuno, contributo previsto al miglioramento degli stock o alla redditività della flotta interessata;
- misure contemplate nel piano, precisando quelle per le quali si prevede il finanziamento;
- programmi di sorveglianza, indicatori comprese, e procedure di riesame.

Gli Stati membri possono adottare più di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca.

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale nell'ambito dei piani di adeguamento e disarmo previsti dal Programma Operativo, in base all'articolo 21 del Reg. CE n. 1198/2006.

#### **Soggetti ammissibili a finanziamento**

Proprietari di imbarcazioni da pesca.

#### **Area interessata**

Tutto il territorio delle aree GSA.

#### **Criteri di ammissibilità**

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA per le quali è approvato il relativo piano di disarmo di cui al PO.
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di adeguamento per il quale si concorre.
- L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- In caso di rinuncia/disinteresse da parte del beneficiario a seguito di concessione del contributo, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia/disinteresse.
- Età dell'imbarcazione pari o superiore a 10 anni calcolati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 2930/86.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

#### **Criteri di selezione**

- Imbarcazioni con maggior kW o GT a seconda degli obiettivi del piano al quale si concorre.
- Età dell'imbarcazione.